MODELLO DI CONVENZIONE

TRA

INPS E REGIONI/PROVINCE AUTONOME

per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta all'emergenza COVID-19

Firmato digitalmente da:
cipollone carmine
Firmato il 04/06/2021 15:14
Seriale Certificato:
158702769174673678641784067707516491964
Valido dal 02/03/2020 al 02/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da: EMANUELA GRIMALDI
Ruolo: DIRETTORE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/06/2021 15:47:20

CONVENZIONE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS), nella persona di _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso INPS – Direzione Regionale del _____, Via _____ Partita IVA _____ in qualità di Direttore Regionale per il _____ in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

E

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI _____ nelle persone di _____ nato/a _____ il _____ e domiciliato/a _____ per la carica presso la Regione/Provincia Autonoma di _____, Via _____ CF _____ in qualità di direttore _____ e, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto

PREMESSO

- che le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus *CRII - Coronavirus Response Investment Initiative* e *CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus* della Commissione Europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
- che gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province Autonome (cd. Accordi Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel Dl Rilancio, consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- che le Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 forniscono un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi

all’attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;

- che l’art. 17 del DL 2 marzo 2020, n. 9 prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, circa 42 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;

- che l’articolo 22, comma 1 del Decreto-Legge “Cura Italia” stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

- che l’articolo 22, comma 1 decreto Cura Italia, come convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, definisce le condizioni per l’accesso alla cassa integrazione in deroga: i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà), nonché quelli hanno subito un accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che l’articolo 22, comma 1 del DL Cura Italia prevede che la CIG in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. “zone rosse” e 13 settimane per le c.d. “zone gialle”) a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;

- che l’art. 22, comma 1 del DL Cura Italia prevede che i datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- che l’articolo 22, comma 4 del DL Cura Italia disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane prevedendo che tali domande devono essere presentate, secondo le modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) previste, alle Regioni di competenza;
- che l’art. 70 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall’articolo 22 del DL Cura Italia, prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane, (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. “zone rosse” e “zone gialle”) la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale “Covid-19”, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
- che l’art. 70 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd DL Rilancio) stabilisce che la cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- che l’articolo 70 bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del DL Rilancio disciplina la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale “Covid-19” che possono essere utilizzate a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane più 5 settimane;
- che l’art. 70, comma 6 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del DL Rilancio disciplina le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane specificando che la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente.

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione che regola tra INPS e Regione/Provincia Autonoma le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID – 19.

2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di assicurare l'erogazione da parte INPS dei seguenti servizi:

   2.1. rendicontazione dei pagamenti erogati;

   2.2. monitoraggio della spesa;

   2.3. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della CIG in deroga fino a un valore pari a _____ euro sono programmate nell'ambito della priorità di investimento:_____(indicare la priorità *9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale* o la priorità *8.v – adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento*)

Articolo 3

(Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell'INPS)

1. L'INPS trasmette alla Regione/Provincia Autonoma, attraverso la Banca dati percettori, i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati, inerenti le autorizzazioni che ricadono nel periodo di riferimento secondo il tracciato allegato alla presente Convenzione (All.1_Tracciato INPS).

Articolo 4

(Iter procedurale)

1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dell'Inps, di cui all'art.3, la Regione/Provincia Autonoma effettua le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.

Articolo 5

(Verifiche desk e in loco)

1. La Regione/Provincia Autonoma effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell'INPS con un'utenza dedicata.

2. L'AdG effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della cassa integrazione in deroga e del modello SR 41.

In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "in presenza" con nuove modalità di controllo "da remoto".

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

L'INPS e la Regione/Provincia Autonoma si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR").

L'INPS e la Regione/Provincia Autonoma assicurano che il trattamento dei dati personali è limitato alle finalità relative alla presente Convenzione ed effettuato in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*" e nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e integrità così come sanciti dal Regolamento UE.

Articolo 7

(Conservazione della documentazione)

Gli uffici regionali/provinciali competenti e l'INPS si impegnano a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Nello specifico la documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e alla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 8

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione si applica ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con decorrenza dal _____ e per tutto l'anno 2020.

2. In assenza di una successiva nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziate per gli anni successivi che dovranno essere definite.

3. L'allegato tecnico alla presente convenzione è da ritenersi ancora modificabile in base alle esigenze di coordinamento e scambio informazioni fra INPS e Regione/Provincia Autonoma.

Roma, lì

Il Direttore Regionale INPS

Per la Regione/Provincia Autonoma